

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STEMHUB ODV"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DURATA E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione e missione

1. È costituita l'associazione "StemHub OdV", con attività operativa sul territorio nazionale e, in particolare, nella provincia di Varese.

2. La denominazione "StemHub OdV", scritta anche in altre forme tipografiche e il medesimo logo, costituiscono la denominazione e l'emblema dell'associazione. Sono registrati come marchio della medesima.

Art. 2 - Sede sociale

1. L'associazione ha sede legale nel comune di Castronno (Varese), *OMISSIS*

2. Le variazioni di indirizzo verranno deliberate dal Consiglio direttivo.

3. La sede per le riunioni dell'associazione viene di volta in volta riportata nelle convocazioni.

Art. 3 - Durata dell'associazione

1. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo sociale e missione

1. L'associazione nasce come punto di incontro e collaborazione tra ex studenti che hanno conseguito un diploma di maturità tecnica nelle materie STEM.

2. Ispirandosi ai principi fondamentali della Costituzione italiana, l'associazione fonda il proprio impegno richiamandosi all'articolo 9, che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica". Proprio con questo spirito, l'associazione desidera dare il proprio contributo allo sviluppo libero della cultura e della promozione tecnico-scientifica, rafforzando il legame tra formazione tecnica e partecipazione attiva alla vita civile. L'associazione vuole caratterizzarsi come centro permanente di vita associativa a carattere

	volontario e democratico, rispettando i principi di pari opportunità tra uomini e	
	donne, garantendo l'osservanza dei diritti inviolabili della persona.	
	3. Senza che la successiva enumerazione possa ritenersi esaustiva, attraverso	
	le sue iniziative, l'associazione si propone di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere la conoscenza e l'interesse verso le materie STEM nelle scuole e nelle comunità, incoraggiando una partecipazione più ampia e consapevole, in particolare tra i giovani; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e di eventuali successive iniziative programmatiche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare eventi e attività, che coinvolgano e supportino studenti delle scuole superiori, cittadini e istituzioni, per sensibilizzare sull'importanza della scienza e della tecnologia nella costruzione di un futuro sostenibile e nello sviluppo umano della persona; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Iniziare e promuovere un dialogo con le istituzioni relativamente ai temi di interesse dell'associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Creare una rete che unisca diplomati, studenti e cittadini, favorendo il dialogo, la condivisione di esperienze, il supporto reciproco e lo sviluppo collettivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborare con altre associazioni ed enti per contribuire allo sviluppo del territorio, con particolare attenzione al tessuto della provincia di Varese; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere iniziative di carattere sportivo e ricreativo per i suoi soci, anche stipulando convenzioni. 	
	Per fare questo l'associazione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi strumento	
	idoneo o anche solo utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie.	
	Semplificativamente e non esaustivamente potrà:	

	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le 	
	sopracitate attività, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci e le	
	erogazioni liberali sia di persone fisiche che Imprese organizzando e	
	partecipando a manifestazioni, realizzando lotterie, tombole e pesche di	
	beneficenza;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare e promuovere conferenze e convegni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare eventi di carattere sportivo, culturale e ricreativo ed altri eventi 	
	sociali finalizzati alla diffusione degli scopi dell'Associazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Produrre, pubblicare, diffondere, distribuire pubblicazioni, stampati, 	
	materiali editoriali in genere;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ricercare sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico su singoli 	
	progetti di lavoro;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Stipulare convenzioni con Enti, Associazioni e realtà commerciali e 	
	produttive.	
	4. L'associazione può organizzare dei sottogruppi che sono responsabili di	
	specifiche iniziative, su delibera del Consiglio direttivo.	
	5. L'associazione si rivolge ai cittadini, alle Istituzioni, alle aziende e in	
	particolare agli studenti dei percorsi di studio tecnici.	
	6. L'associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività od operazione idonea	
	per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere, a tal fine, donazioni e	
	contributi di terzi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa	
	vigente.	

	<u>TITOLO II - SOCI</u>	
	Art. 5 - Soci	

	1. Possono essere soci dell'associazione:	
	<ul style="list-style-type: none"> le persone fisiche che hanno conseguito, nel territorio nazionale, un diploma di maturità tecnica nelle discipline STEM; 	
	<ul style="list-style-type: none"> le persone giuridiche, ivi comprese le istituzioni, su apposita delibera del Consiglio direttivo. 	
	2. Coloro che aderiscono all'associazione, devono essere in grado di offrire un valido contributo al perseguimento degli scopi associativi di cui al Titolo I del presente Statuto.	
	3. I soci di cui alla lettera a) e b) del comma 1, art. 4, diventano automaticamente soci ordinari dell'associazione "StemHub OdV".	
	Art. 6 - Categorie di soci	
	1. Nell'associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.	
	2. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione.	
	Il Consiglio direttivo ha la facoltà di assimilare alla categoria dei soci fondatori altri soci che acquisiscono le medesime prerogative.	
	3. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. Si considera in regola il socio che ha effettuato il versamento della quota associativa annua non oltre sei mesi dalla scadenza.	
	4. Sono soci onorari personalità ed enti che si siano particolarmente distinti nella promozione dell'associazione e come tali ammessi dal Consiglio direttivo. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna disparità di trattamento tra gli associati in relazione ai loro diritti nei confronti dell'associazione.	
	5. Soci sostenitori: tutte le persone, che sono interessate ai fini Istituzionali	

dell'Associazione che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e versino la quota sociale annuale stabilita.

Art. 7 - Quote associative

1. Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.

2. Possono essere stabilite quote differenziate per le diverse categorie di soci, anche con riferimento ai soci persone fisiche, ditte individuali, liberi professionisti, società di persone, persone giuridiche, enti e/o associazioni riconosciute e non riconosciute.

3. È facoltà del Consiglio direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

4. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

Art. 8 - Ammissione ed esclusione dei soci

1. Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita.

2. La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell'associazione.

3. Il Consiglio direttivo delibera in ordine all'ammissione nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione, che deve essere motivata, le quote anticipate devono essere retrocesse.

4. Il socio potrà recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio direttivo. Non

	competete all'ex socio o ai suoi aventi diritto la liquidazione di somma alcuna,	
	anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al	
	patrimonio sociale.	
	5. Il Consiglio direttivo constata se ricorrono i motivi che, a norma di legge e	
	del presente Statuto ne legittimano l'esclusione, può conseguentemente	
	deliberare nell'interesse dell'associazione e con giudizio inappellabile e	
	insindacabile, l'esclusione del socio che:	
	<ul style="list-style-type: none"> senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione, ivi compresi la mancata partecipazione attiva alle iniziative e il caso di insolvenza, che si protragga oltre sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote stabilite; in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'associazione, oppure fomenti dissidi e disordini fra i soci; 	
	6. L'avvenuta esclusione del socio potrà essere resa nota mediante lettera o	
	messaggio inviato allo stesso in via postale o telematica.	

	<u>TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE, MEZZI FINANZIARI ED</u>	
	<u>ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 9 - Mezzi finanziari	
	I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:	
	<ul style="list-style-type: none"> dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; delle donazioni a sostegno di specifiche iniziative; dai contributi di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri; da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie; 	

- dai proventi delle iniziative sociali;
- dalle offerte dei soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Art. 10 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 - Bilancio

1. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. La proposta di bilancio deve essere messa a disposizione, ovvero condivisa con i soci, nei dieci giorni antecedenti e nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.

2. Gli avanzi netti di gestione - pagato quindi ogni costo di esercizio - risultanti dai bilanci saranno così destinati:

- una quota non inferiore al 10% alla riserva ordinaria;
- il residuo alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai soci salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Eventuali prestiti dei soci all'associazione sono infruttiferi.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;

	<ul style="list-style-type: none"> il Presidente e il/i Vicepresidente/i; 	
	<ul style="list-style-type: none"> il Comitato esecutivo, se nominato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> il Collegio dei revisori dei conti, se nominato. 	
	2. La permanenza nelle cariche è fissata in cinque anni, senza limiti di rieleggibilità.	
	3. Al termine del mandato gli organi restano in carica fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria che deve approvare il bilancio relativo all'ultimo anno del mandato.	
	Art. 13 - Composizione dell'assemblea	
	1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori, ordinari, onorari e sostenitori in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'Assemblea ed iscritti alla data di spedizione o pubblicazione dell'avviso di convocazione.	
	Art. 14 - Convocazione dell'assemblea	
	1. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, può convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.	
	2. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, può essere spedito a mezzo di lettera o posta elettronica o avviso pubblicato sul sito web o sulla stampa dell'associazione almeno sette giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.	
	3. È a tutti gli effetti valido l'avviso di convocazione inviato all'indirizzo precedentemente conosciuto dall'Associazione, quando la comunicazione di variazione inviata dal socio sia pervenuta alla Associazione nel corso dei dieci giorni di calendario che precedono la data di spedizione della lettera di convocazione.	

	4. L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente:	
	sentito il Consiglio direttivo, ogni qualvolta lo riterrà opportuno;	
	quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. I	
	richiedenti sono tenuti ad indicare nella domanda gli argomenti da trattare, che	
	devono essere di pertinenza dell'Assemblea.	
	Art. 15 - Attribuzioni dell'assemblea	
	L'assemblea delibera in merito a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • bilancio di esercizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • stabilisce le direttive generali dell'associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e la conseguente 	
	devoluzione del patrimonio;	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera su ogni argomento sia ad essa riservato dalla legge o comunque 	
	venga sottoposto alla sua attenzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • elegge il Consiglio direttivo stabilendo il numero di componenti, che dovrà 	
	essere sempre un numero dispari.	
	Art. 16 - Modalità di deliberazione	
	1. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza	
	dei voti espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione.	

	<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 17 - Delegazioni e uffici staccati	
	1. Con deliberazione del Consiglio direttivo l'Associazione può istituire ovunque	
	delegazioni e uffici staccati, anche in ordine all'organizzazione di iniziative di	
	particolare complessità.	

2. Il Presidente del Consiglio direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

1. Lo scioglimento dell'associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio sociale saranno deliberati dall'Assemblea dei soci che provvede a nominare uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio sociale dell'associazione verrà devoluto, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/1996 e sue successive modificazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 38.

3. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile, nonché delle leggi vigenti in materia.

Castroonno, il 16 marzo 2025

Coltro Nicolò *OMISSIS*

Lodi Francesco *OMISSIS*

Nicoli Daniele *OMISSIS*

Rigamonti Matteo *OMISSIS*